



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

C.A.P. 28070

TEL.0321/845110-845238 FAX 0321/845407

Prot.n° 2327

Il, 28 SET. 2010

ORDINANZA N.1/2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ATTI DI DANNEGGIAMENTO E DETURPAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO – CHIESA DELLA MADONNA DI CAMPAGNA.

IL SINDACO

Ritenuto, tra i compiti primari del Comune, porre in essere tutte le attività atte a tutelare il bene pubblico e a difendere il rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità, di convivenza civile e di coesione sociale nel centro urbano;

Visto che il Sindaco deve intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;

Preso atto che l'Oratorio romanico di Santa Maria, denominato comunemente "Chiesa della Madonna di Campagna", risalente al XI secolo d.C. e ritenuto un pregevole esempio artistico-architettonico della nostra provincia, è stato più volte oggetto di numerosi e deprecabili atti di vandalismo che hanno interessato sia la struttura esterna dell'edificio sia l'area di pertinenza e relativi arredi;

Ritenuto opportuno adottare, in modo rigoroso, una seria politica di prevenzione al fine di contrastare il compimento di ulteriori atti di tal genere che possono compromettere e danneggiare in maniera gravosa l'immagine e il decoro della suddetta area pubblica;

Visto quanto disposto dal D.L. 23/05/2008 n°92 così come convertito nella Legge 24/07/2008 n°125;

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 – T.U.EE.LL. come novellato dall'art.6 del D.L. 23/05/2008 n°92 convertito con Legge 24/07/2008 n°125, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 4;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci, individuati ai sensi della L.125/2008;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;

Visto l'art.16 della Legge 24/11/1981 n°689 così come modificato dall'art.6bis della L.24/07/2008 n°125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n°92;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del C.C. n°12 del 26/04/2010;

Viste le motivazioni su espresse;

ORDINA

a far tempo dal 01 OTTOBRE 2010, il divieto di accesso alle persone nell'area di pertinenza della Chiesa della Madonna di Campagna nei seguenti orari:

- nel periodo 1 marzo - 31 ottobre
 - nel periodo 1 novembre – 28/29 febbraio
- dalle ore 20,00 alle ore 8,00
dalle ore 18,00 alle ore 8,00

Per "area di pertinenza della Chiesa della Madonna di Campagna" si intende l'area circostante l'immobile coltivata a prato e così delimitata:

- a nord, dalla riva del fossato distante metri 10,00 dalla Chiesa
- a est, dalla linea dell'argine sopraelevato rispetto al prato, distante dalla Chiesa metri 18,00
- a sud, dalla linea dell'argine sopraelevato rispetto al prato, distante dalla Chiesa metri 15,00 e dalla Sacrestia metri 9,50
- a ovest, dal margine della carreggiata della strada comunale sterrata, distante dalla chiesa mediamente metri 13,00

così come meglio definito nell'allegato planimetrico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

ORDINA ALTRESI'

all'atto della contestazione, il/i trasgressore/i è/sono tenuto/i ad allontanarsi immediatamente dall'area suddetta. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE

- 1) **la violazione alla disposizione della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (Euro duecento/00) a carico del/i trasgressore/i**, a norma dell'art.7bis comma 1° del D.Lgs.18/07/2000 n°267 e dell'art.16 comma 2° della L.24/11/1981 n°689, con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma;
- 2) qualora si accerti che durante lo stationamento i/il trasgressore/i abbia/no compiuto atti di deturpamento, danneggiamento e/o insozzamento dell'area o degli immobili suddetti, si procederà ai sensi di quanto disposto dagli artt.635-639 Codice Penale e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

DISPONE

il presente divieto non sussiste qualora si celebrino funzioni, cerimonie o ricorrenze religiose e/o qualora siano promosse iniziative comunque correlate all'uso dell'edificio.

DISPONE ALTRESI'

che copia del presente provvedimento:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e nell'area interessata dal divieto, pubblicazione al Sito Internet ufficiale del Comune di Garbagna Novarese www.comune.garbagna.no.it, e diffusione di avvisi negli esercizi pubblici e commerciali nonché negli Uffici Pubblici presenti nel territorio del Comune.
- sia trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Novara – U.T.G., alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Novara e alla Stazione Carabinieri di Vespolate.


Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono tenute a far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

I N F O R M A

Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Novara.

Contro di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
 Davide Milanese



ALLEGATO ALL'ORDINANZA SINDACALE N°1/2010 DEL 28.09.2010

AREA DI PERTINENZA
CHIESA MADONNA DI CAMPAGNA

VIA DE CAGNOLI

VIA VERDI

